

VERBALE DI INCONTRO

In data 1° luglio 2002 si sono incontrati in San Donato i rappresentanti dell'Eni Spa - e il Comitato esecutivo della RSU - Divisione Agip, per discutere sull'applicazione della procedura trasferte.

L'azienda conferma quanto contenuto nella procedura trasferte, a suo tempo illustrata alla RSU e oggetto di confronto tra le parti.

Dopo ampia discussione si conviene che per trasferte di particolare natura in aree geografiche disagiate, ove risulti problematico l'utilizzo delle carte di credito, o in riferimento a personale che effettua trasferte in via del tutto occasionale (ad esempio due all'anno) sarà consentito richiedere anticipi, correlati alla località e alla durata della trasferta.

L'erogazione di anticipi può avvenire anche in riferimento a trasferte continuative di durata superiore a 50 giorni, ove non sia possibile rendicontare la trasferta per vincoli logistico/informatici.

In riferimento al comunicato SVIG del 17 maggio us., la tempistica di attuazione sarà a partire dal 1° settembre 2002.

Per quanto riguarda il rimborso delle spese di vitto, l'Azienda fa presente che, qualora nel corso della medesima giornata vengano consumati due pasti, si fa riferimento al massimale complessivo per i due pasti principali, pari a € 57,00, fermo restando il limite di € 36 nel caso venga consumato un solo pasto.

L'azienda conferma che, nel caso di eventuale ritardo nella liquidazione della trasferta, garantirà la corresponsione della somma da rimborsare e si farà carico di eventuali problemi connessi a tale ritardo.

Le parti concordano di rincontrarsi entro la fine dell'anno per verificare le eventuali criticità connesse all'applicazione del presente accordo.

Riposi compensativi per viaggi

Relativamente agli accordi locali vigenti in materia di recuperi per viaggi, la cui normativa è contenuta nel Verbale di Incontro del 9.2.1996, e nel successivo verbale del 20.2.2002 le parti, dopo ampia discussione, convengono che il giorno di permesso a recupero per rientri dopo le 22

(viaggi da e per paesi extraeuropei) va inteso come spettante purchè il viaggio si sia svolto prevalentemente in orario notturno con partenza dopo le 19.00 ora locale del luogo di partenza.

Per quanto riguarda la restante normativa (rientri e partenze in giorno non lavorativo, rientri dopo le 22.00 da Italia e paesi europei) il contenuto dei predetti accordi rimane invariato.

Considerata la natura e la finalità del recupero in esame, si conviene che il riposo debba essere fruito entro 15 giorni dalla fine della trasferta.

Emanuela Soli

Alberto

Stefano R. L.

Luca Pasella

W. Belli

Prof. Spanna

Margaretta

Giuliana Ranoni